

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5246 del 02/10/2017
Oggetto	Società UNIPASTA SRL in Comune di Argenta - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5449 del 02/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno due OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 22782/2016/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – **UNIPASTA SRL** con sede legale nel Comune di Argenta, Via Ricci Curbastro 1/c ed impianto nel Comune di Argenta al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n.20052 del 18/07/2017. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PASTA FRESCA CONGELATA**.

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 18/07/2017, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di Arpae in data 21/07/2017 con il n. PGFE/2017/8458 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 18/07/2017, dalla Società **UNIPASTA SRL** dalla Sig.ra Federica Vitali in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Argenta, Ricci Curbastro 1/c ed impianto nel Comune di Argenta al medesimo indirizzo della sede legale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PASTA FRESCA CONGELATA**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società l'autorizzazione allo scarico di acque industriali e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- visto il parere favorevole dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito agli scarichi idrici e senza alcuna prescrizione per quanto riguarda l'impatto acustico, trasmesso dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunto al P.G. di Arpae in data 27/09/2017 con il n. PGFE/2016/10973;
- preso atto della dichiarazione della ditta in sede di istanza riguardante la natura delle emissioni in atmosfera, riconducibili ad attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e quindi ad impianti in deroga;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **UNIPASTA SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Argenta, Via Ricci Curbastro 1/c ed impianto nel Comune di Argenta al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PASTA FRESCA CONGELATA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06.	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Gli scarichi finali autorizzati in pubblica fognatura sono quelli contrassegnati con **S1** - scarico finale acque di processo e reflui civili - ed **S2** - scarico finale acque meteoriche - indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A**;
- Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. B sub ambito Hrea del Regolamento di Fognatura, allegata al presente atto sotto la voce allegato **B**, nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con **PC1** indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A**;
- lo scarico **S2** costituito unicamente dalle acque meteoriche, dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;
- il pozzetto di ispezione finale **PC1** indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A** dovrà, entro 90 giorni dal recepimento di questo atto, essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
- Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere

dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;

6. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
7. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
8. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
10. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
11. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;
12. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;
13. Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.